

## Le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Si pubblica un interessante approfondimento per gli operatori del comparto scuola attinente alle novità introdotte in tema di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle **disposizioni della Legge 183/12.11.2011** (così detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.

Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**".

Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo ad eccezione dei certificati emessi in regime di ESENZIONE. In questi casi, è necessario indicare nella richiesta l'esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà al suo interno l'indicazione dell'uso specifico a cui è destinato.

### Esenzioni

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es. uso "pensione" (art.9 tab. B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. **Il cittadino ha l'obbligo di citare all'Amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.**

Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati "in carta libera", ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l'Amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopradette.

### ***Il riferimento per le Istituzioni scolastiche è l'Art. 11 della Tab. All. B del DPR 642/72***

Sono esenti gli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze,

dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

### L'autocertificazione

**Pertanto, per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.**

L'art. 21 della legge 15/968 e l'art. 14 dell'allegato B al DPR 642/72 stabiliscono che le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo; è soggetta all'imposta, invece, ai sensi dello stesso art. 21 l'autentica della firma. Nel caso, allora, non sia più necessaria l'autentica, cade anche l'obbligo di applicare l'imposta di bollo.

Le dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza non necessitano di autentica, ma restano confermate le norme che prevedono, eventualmente, sia assoggettata ad imposta l'istanza in quanto tale.

Infine, sono esenti dall'imposta le dichiarazioni sostitutive utilizzate per uno degli usi indicati nell'allegato B del citato DPR oppure nei casi previsti da norme speciali (per esempio in materia di pubblici concorsi) VEDI TABELLA SCUOLA.

Esenti, in via generale, sono i certificati trasmessi da una pubblica Amministrazione all'altra o al loro interno.

SCUOLA	IMPOSTA DI BOLLO
Ammissione e frequenza scuola materna e asilo nido (stato di famiglia, certificato vaccinazione)	Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Ammissione, frequenza ed esami scuola dell'obbligo (stato di famiglia, certificato vaccinazione)	Esente art. 11 Tab. B
Ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado	Esente ai sensi Legge 29.12.90 n. 405, art. 7, comma 5
Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza elementare e scuola media inferiore	Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza scuola media superiore (certificato di nascita, etc.)	Esente ai sensi legge 29.12.90 n. 405, art. 7 comma 5
Per conseguimento borse di studio e presalario (stato di famiglia)	Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Per ottenere esonero totale e parziale tasse scolastiche	Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi a dispensa, esonero o frequenza insegnamento religioso	Esente ai sensi art. 11 Tab. B

## Cosa si può autocertificare:

- luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
- tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche Amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- vivere a carico.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, qualità personali o fatti di cui l'interessato è a conoscenza, non compresi nel precedente elenco.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando rivolto alla pubblica Amministrazione, non è necessaria l'autentica di firma.

# Autocertificazione

(Testo Unico sulla documentazione amministrativa -  
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , G.U. 20.02.2001)

### Le dichiarazioni sostitutive

Il T.U. sull'autocertificazione ha confermato la preesistente suddivisione delle dichiarazioni sostitutive in due grandi categorie:

<b>a) Dichiarazione sostitutiva “di atto notorio”</b>	È quella idonea a sostituire l'atto notorio che in passato doveva essere sottoscritto in forma solenne alla presenza di testimoni;
<b>b) Dichiarazione sostitutiva “di certificazione”</b>	È relativa a informazioni in possesso del dichiarante su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica Amministrazione).

### La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Per questo tipo di dichiarazione non esistono limiti di contenuto legati a particolari elencazioni o ad altro. Pertanto, si può ricorrere a questa attestazione per riferirsi a qualsiasi fatto, stato o qualità personale. Essa deve sempre essere resa nell'interesse proprio e riguardare circostanze che siano a diretta conoscenza del

dichiarante. Tuttavia è possibile attestare fatti riguardanti terze persone di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (purché la dichiarazione provenga dall'interessato e non da un terzo).

L'unico vero limite è costituito dalla natura di questa dichiarazione che può avere ad oggetto sempre e solo "la conoscenza" di un qualche fatto e che non può essere relativa a dichiarazioni aventi contenuto negoziale o dispositivo, di impegno, di accettazione o rinuncia (non si può dichiarare che "Tizio" rinuncia all'eredità o che "Caio" rinuncia all'incarico, ecc.).

### **La dichiarazione sostitutiva di certificazione**

Si possono autocertificare tutte le informazioni comprese nell'elenco riportato all'art. 46 del T.U.

In tutti gli altri casi i fatti da certificare sono attestati sempre mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il T.U. ha confermato l'impossibilità di ricorrere all'autocertificazione sostitutiva per i certificati:

- Medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità; di marchi e/o brevetti.

### **Copia conforme dichiarata dall'interessato**

#### **1. Casi consentiti:**

- documenti depositati presso una pubblica Amministrazione;
- documenti rilasciati da una pubblica Amministrazione (carta di circolazione, certificato di proprietà, patente di guida, ecc.);
- pubblicazioni da allegare per la partecipazione a concorsi o per altri usi;
- titolo di studio;
- titoli di servizio;
- documenti fiscali soggetti a obbligo di conservazione (fatture, ricevute fiscali, ricevute dei pagamenti in banca sulla base della dichiarazione dei redditi, ecc.).

#### **2. Casi vietati**

- documenti emessi da privati, al di fuori delle fatture e delle altre ipotesi consentite secondo quanto previsto nella colonna a sinistra;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- Atti pubblici o privati con firma autenticata, compresi quelli esibiti per la registrazione all'ufficio del registro o delle Entrate (articolo 36, comma 2 della Legge 340/2000).
- scritture private non autenticate (ad esempio, di contratto preliminare o contratto di locazione) da produrre presso l'ufficio del registro in duplice originale, più fotocopia, la cui conformità all'esemplare originale può essere attestata solo dall'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPR 131/86.

### **Sono esenti da imposta di bollo:**

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi dell'art. 46 del T.U.;
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi dell'art. 47 del T.U.;
- l'atto di sottoscrizione di ciascuna di queste due tipologie.

### ***Eccezioni:***

L'imposta è dovuta quando la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio viene assoggettata ad autentica in forma solenne (invece di apporre la firma davanti all'addetto o di allegare copia del documento d'identità).

Es.: Dichiarazione sostitutiva per consentire ad un incaricato di riscuotere un beneficio economico (sul separato atto di autentica di sottoscrizione è dovuta l'imposta di bollo).

In base all'art. 37 comma 2 del T.U. l'imposta di bollo non è mai dovuta quando sarebbe esente dal bollo lo stesso atto sostitutivo.

### **Istanze amministrative**

Il T.U. ha confermato la normativa pre-vigente. Pertanto, le istanze amministrative continuano ad essere assoggettate al bollo, salvo che vi sia una specifica esenzione di volta in volta prevista.

Stesso discorso per le copie autentiche di un documento originale rilasciate dal pubblico ufficiale.

Nessuna imposta di bollo è dovuta nell'ipotesi di rilascio, da parte dello stesso cittadino, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale di una fotocopia.

### **I certificati**

I certificati rilasciati da un'Amministrazione pubblica sono soggetti all'imposta di bollo tutte le volte in cui non sono previste particolari esenzioni.

Quando lo scambio di certificati avviene tra uffici diversi appartenenti ad un'Amministrazione pubblica, l'esenzione è assicurata dall'art. 16 della tab. "b" allegata al DPR 642/72 e dagli artt. 43 comma 5 e 71 comma 4 del T.U. Si può affermare che tutti gli atti rilasciati per consentire il controllo sulle dichiarazioni sostitutive non sono assoggettabili all'imposta di bollo.